



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI, DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'ULTERIORE ARTICOLAZIONE DELLE AREE DI INDIRIZZO DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI (DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 88) NEGLI SPAZI DI FLESSIBILITÀ PREVISTI DALL'ARTICOLO 5, COMMA 3, LETTERA B) DEL CITATO DECRETO PRESIDENZIALE

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 con particolare riferimento all'articolo 13, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici da attuarsi con uno o più regolamenti del Ministro della pubblica istruzione, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riferimento all'articolo 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili per una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano programmatico e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 2008, n. 400, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 concernente il riordino degli istituti tecnici in attuazione dell'art. 64, comma 4, del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO in particolare, l'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevede, nell'ambito del riordino dell'organizzazione dei percorsi degli istituti tecnici, la possibilità di utilizzare una quota del curriculum pari al 30% nel secondo biennio e al 35% nell'ultimo anno, quali spazi di flessibilità per l'ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo di cui ai rispettivi Allegati B) e C), finalizzati a corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni;

VISTO l'art. 8, comma 1, ultimo cpv., del decreto del Presidente della Repubblica più volte citato che prevede che i percorsi dell'indirizzo Agraria, agroalimentare ed agroindustria - articolazione Viticoltura ed enologia - si sviluppino in un ulteriore sesto anno finalizzato al conseguimento della specializzazione di "Enotecnico" e che l'organizzazione didattica del citato sesto anno dovrà essere definita con il presente decreto interministeriale;

VISTO, altresì, l'articolo 8 del citato decreto presidenziale che detta disposizioni per il passaggio al nuovo ordinamento e, in particolare, il comma 2, lettera d) che, per l'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera b) sopra citato, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e previo parere della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il quale vengono fissati gli ambiti, i criteri e le modalità per l'attuazione delle ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni incluse in un apposito elenco nazionale;

CONSIDERATO che, in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, la flessibilità oggetto del presente decreto può essere utilizzata esclusivamente nei limiti delle dotazioni organiche assegnate e senza determinare esuberi di personale;

RITENUTO che, al fine di non determinare una indifferenziata espansione dei percorsi formativi così come riordinati, l'individuazione delle opzioni deve essere limitata ad un numero contenuto che risponda effettivamente ai criteri stabiliti con il presente decreto;

CONSIDERATO che l'individuazione delle citate opzioni e la conseguente possibilità di utilizzare gli spazi di flessibilità del curriculum comporta un necessario confronto con le realtà produttive del paese, al fine di delineare i fabbisogni formativi che emergono dal mondo del lavoro e delle professioni e che, per tali considerazioni, si è ritenuto opportuno attivare, preventivamente alla definizione del presente decreto, incontri di settore plurilaterali ed incontri nazionali ai quali hanno partecipato le parti sociali datoriali e sindacali fornendo contributi utili allo scopo;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

CONSIDERATO, altresì, che la materia delle opzioni costituisce oggetto della programmazione dell'offerta formativa regionale e, per questi motivi, sono stati parimenti attivati confronti tra le Regioni e le strutture regionali del Ministero;

CONSIDERATO che i percorsi formativi conseguenti alla attivazione delle opzioni di cui trattasi, in quanto riferiti al secondo biennio e all'ultimo anno del nuovo ordinamento degli istituti tecnici, entreranno in vigore dall'anno scolastico 2012-2013;

RITENUTO, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di dover procedere, in applicazione delle previsioni del citato articolo 8, comma 2, lettera d), alla definizione degli ambiti, criteri e modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo in un numero contenuto di opzioni al fine di consentire alle Regioni la definizione di una programmazione dell'offerta formativa quanto più rispondente ai bisogni del territorio e delle realtà produttive;

CONSIDERATO che, nella fase di prima applicazione, si ritiene opportuno istituire l'Elenco nazionale delle opzioni dei percorsi degli istituti tecnici previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera d) del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 contestualmente all'emanazione del presente decreto interministeriale;

ACQUISITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso nell'adunanza del _____ con il quale il predetto Consesso ha fornito le seguenti indicazioni _____

ACQUISITO, altresì, il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni-Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del _____, con il quale il predetto organismo si è espresso _____

DECRETA

Articolo 1.

Per i motivi di cui in premessa e in applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera b) e dell'articolo 8, comma 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, vengono definiti gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici in un numero contenuto di opzioni, specificamente illustrati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente decreto.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 2.

2.1 E' istituito l'Elenco nazionale delle opzioni quali ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo dei percorsi degli Istituti Tecnici, al quale si dovrà fare riferimento nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa regionale, analiticamente formulato nell'Allegato B), parte integrante al presente decreto.

2.2 L'Elenco nazionale delle opzioni potrà essere periodicamente aggiornato per corrispondere a nuovi fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo nonché in conseguenza degli esiti del monitoraggio previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, degli sviluppi della ricerca scientifica e delle innovazioni tecnologiche, fermo restando il rispetto dei criteri e delle modalità di individuazione di ulteriori opzioni secondo le disposizioni dell'Allegato A) del presente decreto.

Articolo 3.

Per l'attivazione delle opzioni di cui all'Elenco nazionale Allegato B) del presente decreto, è fatto rinvio alla programmazione dell'offerta formativa regionale e agli adempimenti connessi.

Articolo 4.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Francesco Profumo

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Mario Monti